Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 18 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 18 NOVEMBRE 1970:

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.
Programma degli interventi in materia di costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970.

(10751)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 3 novembre 1970, alle ore 17,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Jean Pierre Kombet, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Centroafricana.

(11187)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1970, n. **801.**
Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Art 89 (*Quota esente*). — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Per il solo anno 1970 è concesso un abbattimento straordinario di lire 50.000 da valere sul primo scaglione di reddito limitatamente alla tredicesima mensilità o alla indennità equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota

non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonchè una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: « di lire 50.000 », sono sostituite con le parole: « di 100.000 lire ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 relative ai lavoratori subordinati si applicano anche ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio e agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli comunque costituite.

Art. 6.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Art. 7.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi.

L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso è stabilita da lire 100.000 a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50.000, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo.

Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato.

Art. 8.

L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio l'addizionale di cui al precedente articolo 6 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.

Art. 10.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1970.

Rettifica del decreto ministeriale 14 febbraio 1959 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1959, n. 52, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa;

Ritenuto che nel dispositivo si è incorso, per quanto riguarda la delimitazione dei confini della zona predetta, in errore materiale;

Considerato che si rende necessario rettificare l'errore nel senso che dove è scritto:

« Il comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa (Roma), così delimitato: partendo dal confine tra Genzano e Velletri il limite segue la ferrovia Roma-Velletri fino alla via Redine di S. Alba, indi questa, la provinciale Velletri-Lariano, la strada Colle del Lupo, la strada di Valle Perina, la strada Santa Lucia, la strada del Ponte del Vallone, il confine del comune di Rocca Priora con quello di Velletri, indi il confine del comune di Rocca di Papa con quello di Rocca Priora fino alla curva di livello a quota 600 e a sud il confine di Rocca di Papa con Velletri fino all'incrocio con la via dei Laghi, poi la via dei Laghi, la strada della Cavalleria, la strada provinciale Genzano-Nemi, indi l'Appia statale, l'Appia Antica fino ad incontrare il confine tra Genzano e Velletri e la ferrovia Roma-Velletri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa »

deve leggersi:

« Il comprensorio dell'Artemisio, sito nell'ambito dei comuni di Velletri e Rocca di Papa (Roma), così delimitato: partendo dal confine tra Genzano e Velletri il limite segue la ferrovia Roma-Velletri fino alla via Redine di S. Alba, indi questa, la provinciale Velletri-Lariano, la strada Colle del Lupo, la strada di Valle Perina, la strada Santa Lucia, la strada del Ponte del Vallone, il confine del comune di Rocca Priora con quello di Velletri, indi il confine del comune di Rocca di Papa con quello di Rocca Priora fino al limite del vincolo di Rocca di Papa (decreto ministeriale 24 aprile 1954) e cioè la curva di livello a quota 600 e a sud il confine di Rocca di Papa con Velletri fino all'incrocio con la via dei Laghi, poi la via dei Laghi, la strada della Cavalleria, la strada provinciale Genzano-Nemi, indi l'Appia statale, l'Appia Antica fino ad incontrare il confine tra Genzano e Velletri e la ferrovia Roma-Velletri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ».

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1959 deve intendersi rettificato come sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Velletri e Rocca di Papa provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

(10856)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, con assunzione della nuova denominazione di Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, approvato con decreto ministeriale in data 23 marzo 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 16 giugno 1955 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 febbraio e 15 novembre 1967, 3 gennaio e 13 novembre 1968, 26 marzo 1969 e 22 aprile 1970 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 27 gennaio 1968, 25 aprile 1969 e 18 aprile 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, la quale assume la nuova denominazione di Cassa di risparmio di Terni, allegato al presente decreto, composto di sessantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Terni

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Terni venne fondata nel 1846 da una associazione di privati cittadini, mediante sottoscrizione di 113 azioni infruttifere e rimborsabili di dieci scudi romani ciascuna, e venne eretta in ente morale in data 5 settembre 1846, con decreto di Segreteria di Stato a firma del cardinale Gizi.

Ha assorbito per incorporazione il Monte di credito su pegno di Terni fondato nel 1467 da padre Barnaba Manassei, assumendo, a seguito di tale incorporazione, la denominazione di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni ».

Tale denominazione, per brevità, potrà essere indicata in « Cassa di risparmio di Terni ».

Ha sede legale in Terni e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e in conto corrente e trovando ad essi conveniente collocamento per l'incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 60.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Il patrimonio immobiliare già del Monte di credito su pegno di Terni non potrà essere alienato se non previa autorizzazione, per ogni singolo cespite, dell'organo di vigilanza.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 7.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 150 nè minore di 100.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. In questo caso la proposta dovrà pervenire alla presidenza della Cassa almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali, purché residenti da almeno 5 anni nella zona in cui opera la Cassa.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 8.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 9.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 40 soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 9 e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 11.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 40 soci.

Art. 12.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 13.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno 15 soci.

Art. 14.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 7, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 15.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedi-

mento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 22.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 17.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e, ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 18.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 19.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e delle commissioni di sconto — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 20.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nello ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sui provvedimenti concernenti il restante personale;

6) sulla costituzione di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 46 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.000.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 21.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 26, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 22.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 20, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dallo ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

Presidente

Art. 24.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 22 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VI

Collegio sindacale

Art. 25.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 17 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 9, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VII

Direttore generale

Art. 26.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblèe dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 20;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 27.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 28.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VIII

Personale

Art. 29.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 30.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione

o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO IX
Filiali

Art. 31.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO X
Operazioni passive

Art. 32.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 33.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 34.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 35.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 36.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 37.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 38.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 39.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 40.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 32.

Art. 42.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 43.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 44.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 45.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 46, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonché effettuare riporti passivi.

TITOLO XI
Operazioni attive

Art. 46.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali

di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 47 e 48 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 47.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 46 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonché per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 48.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 49.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 46 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo' prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 46, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 46.

Art. 50.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 46 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 51.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 46 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 52.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 53.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 46 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 46, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 46 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 46 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 54.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 46 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 55.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 46: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 46: complessivamente 11% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 4% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 46 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 46, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 48 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 56.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XII

Operazioni varie

Art. 57.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 47 e 48 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 46, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 58.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 59.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIII

Bilancio

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 61.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato alla ricostituzione nella città di Terni del Monte di credito su pegno.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1970, registro n. 25, foglio n. 83, il ricorso in via straordinaria presentato il 17 novembre 1966 dall'ufficiale giudiziario Saverio Leonardo Allegro contro la decisione adottata il 14 maggio 1966 dalla commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Bologna, con la quale fu respinto il ricorso proposto dallo stesso Allegro avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1965, è accolto, e, conseguentemente, la decisione suddetta è annullata.

(10892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre raddoppiate di archeologia e storia dell'arte greca e romana e di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre raddoppiate di archeologia e storia dell'arte greca e romana e lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11225)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

Decreto presidenziale 4 *settembre* 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1970
registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 323

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazioni al valor militare « *alla memoria* »:

Medaglia di bronzo

Balducci Enzo, nato il 24 aprile 1921 ad Imola (Bologna). — Il decreto presidenziale del 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 26 Difesa, foglio n. 147 e pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Esercito - anno 1969, dispensa n. 45, pag. 5083, è rettificato nella parte iniziale della motivazione, come segue:

da « Ufficiale subalterno dell'Esercito, prendeva . . . . . »
« Giovane ed ardito partigiano, prendeva . . . . . . »

(11221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del nominativo del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3465 in data 29 ottobre 1970 è stato rettificato in prof. Antonino Lenares il nominativo del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa, che nel decreto ministeriale n. 3272 del 1° ottobre 1970 era stato erroneamente indicato in prof. Antonino Linares.

(10888)

Varianti di dettaglio al piano di zona del comune di Torino

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, n. 622, sono state approvate le varianti di dettaglio al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Torino per i comprensori E/7, E/19, E/21, E/22, E/23.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10887)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13051, in data 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1970, registro n. 20, foglio n. 71, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 16 dicembre 1966 dal sig. Virone Giacomo avverso i seguenti provvedimenti:

a) ruolo di variazione di spesa fissa n. 234 del 4 luglio 1966 emesso da questo Ministero;

b) decreto n. 4260 del 2 febbraio 1965, con il quale questo Ministero aveva disposto il collocamento del predetto impiegato *nel ruolo speciale transitorio di gruppo B - segretari contabili del* genio civile a decorrere dal 20 novembre 1948;

c) provvedimento 22 settembre 1966, n. 21898, con cui questo Ministero aveva respinto l'istanza del sig. Virone tendente ad ottenere la retrodatazione della promozione a segretario del ruolo aggiunto del genio civile disposta a decorrere dal 21 dicembre 1965;

d) decreto n 31213 del 21 dicembre 1965, con il quale questo Ministero aveva disposto la promozione del predetto impiegato a segretario dei ruoli aggiunti del genio civile a decorrere dal 21 dicembre 1965.

(10891)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Perra di Fassa

Con decreto 27 luglio 1970, n. 111, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno golenale del rivo Soial in comune di Perra di Fassa (Trento), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale 2232/1 parte (mq. 296) e 2232/2 (mq. 20) della superficie complessiva di mq. 316 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 ottobre 1968 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Trento; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10890)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreno in comune di Bomporto

Con decreto 29 luglio 1970, n. 67, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di vari appezzamenti di terreno facenti parte dell'ex Cavo Naviglio, in comune di Bomporto (Modena) segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli:

n. 46, mappale 1711 di Ha. 0.10.70;
n. 42, mappale 984 di Ha. 0.23.88;
n. 42, mappale 736 di Ha. 0.11.95;
n. 37/42, mappale 1405 di Ha. 2.05.73;
n. 37, mappale 1847 di Ha. 0.15.96;
n. 37, mappale 1380 di Ha. 0.51.20;
n. 37, mappale 2175 di Ha. 0.27.00;
n. 37, mappale 2176 di Ha. 0.24.90;
n. 37, mappale 1886 di Ha. 0.05.83;
n. 37, mappale 672 di Ha. 0.16.83;
n. 37, mappale 2029 di Ha. 0.04.87;
n. 37, mappale 2082 di Ha. 0.02.38;
n. 37, mappale 2028 di Ha. 0.00.12;
n. 37, mappale 2081 di Ha. 0.00.06;
n. 37, mappale 2027 di Ha. 0.01.80;
n. 37, mappale 2080 di Ha. 0.00.89;
n. 37, mappale 657 di Ha. 0.05.37;
n. 37, mappale 1396 di Ha. 0.02.68;

n. 30/37, mappale 1858 di Ha. 0.73.98;
n. 30, mappale 1723 di Ha. 0.08.48;
n. 30, mappale 1397 di Ha. 0.26.77;
n. 30, mappale 1846-*a* di Ha. 0.19.83;
n. 30, mappale 1846-*b* di Ha. 0.00.14;
n. 30, mappale 1846-*c* di Ha. 0.00.38;
n. 30, mappale 1775-*a* di Ha. 0.59.68;
n. 30, mappale 1775-*b* di Ha. 0.00.42;
n. 30, mappale 1775-*c* di Ha. 0.01.20;
n. 30, mappale 1857 di Ha. 0.02.80;
n. 30, mappale 1379 di Ha. 1.01.93;
n. 30, mappale 1862 di Ha. 0.03.30;
n. 31, mappale 1912 di Ha. 0.00.98;
n. 31, mappale 1881 di Ha. 0.03.35;
n. 31, mappale 1882 di Ha. 0.06.01;
n. 31, mappale 1845-*a* di Ha. 0.09.80;
n. 31, mappale 1885 di Ha. 0.06.52;
n. 31, mappale 1844 di Ha. 0.06.84;
n. 31, mappale 627 di Ha. 0.17.04;
n. 31, mappale 1845-*b* di Ha. 0.19.60;
n. 31, mappale 628 di Ha. 0.33.46;
n. 31, mappale 671 di Ha. 0.15.14;
n. 24, mappale 1690 di Ha. 0.23.53,

di complessivi Ha. 6.84.68 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 marzo 1969 in scala 1:2000 e nella relazione descrittiva 5 marzo 1969 dell'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico e relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(10889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cimone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Cimone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11108)

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11109)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11110)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11112)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 158.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11111)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 942.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11113)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.075.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11091)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.999.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11092)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.019.206 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11093)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.152.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11094)

Autorizzazione al comune di Pietradefusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Pietradefusi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.952.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11095)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.178.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11096)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Rosarno (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 299.195.418 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11097)

Autorizzazione al comune di S. Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di S. Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.361.035 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11098)

Autorizzazione al comune di S. Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.939.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11099)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1970, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.116.389 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11100)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11151)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Ardauli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11114)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.145.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11115)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.785.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11116)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.876.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11117)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 629.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11118)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.867.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11119)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.871.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11120)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.184.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11121)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.043.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mtuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11122)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.512.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11123)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11124)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.877.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11125)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11126)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.047.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11127)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.490.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11128)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.023.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11129)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.298.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11130)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.374.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11131)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.722.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11132)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.198.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11133)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.133.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11134)

Autorizzazione al comune di Gildone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Gildone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.192.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11135)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.141.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11136)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11137)

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11138)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Modugno (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.891.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11139)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11140)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11141)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.115.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11142)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.130.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11143)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.506.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11144)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.274.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11145)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.051.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11146)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.155.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11147)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.013.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11148)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11149)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.133.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11150)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1970, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11101)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di agente di cambio per le operazioni di debito pubblico

A seguito delle dimissioni rassegnate dal rag. Arturo Nattino dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, è stato revocato, con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1970, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 217, l'accreditamento per le operazioni su rendite da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico, già conferito al predetto agente di cambio con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959.

(11224)

Accreditamento di notai per le operazioni di debito pubblico

Con decreti ministeriali 1° settembre 1970, i notai avv. Alessandro Di Marco e avv. Alfonso Amicarelli, esercenti e residenti in Pescara, sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale Direzione provinciale del tesoro.

(10968)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 17 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,20	622,60	622,66	622,60	622,60	622,20	622,55	622,60	622,20	623 —
Dollaro canadese	609,50	609,70	609,60	609,85	609 —	609,50	609,70	609,85	609,50	609,50
Franco svizzero	144,04	144,20	144,20	144,19	144,15	144,05	144,165	144,19	144,04	144,25
Corona danese	83,02	83,02	83,05	83,03	83 —	83,03	83,015	83,03	83,02	83,05
Corona norvegese	87,15	87,16	87,20	87,16	87,15	87,14	87,15	87,16	87,16	87,20
Corona svedese	120,35	120,37	120,3850	120,395	120,30	120,36	120,37	120,395	120,35	120,35
Fiorino olandese	172,95	173 —	172,97	172,97	173 —	172,95	172,95	172,97	172,95	173,05
Franco belga	12,54	12,543	12,5460	12,545	12,535	12,54	12,544	12,545	12,54	12,55
Franco francese	112,85	112,85	112,86	112,865	112,90	112,85	112,84	112,865	112,85	112,90
Lira sterlina	1488,20	1488,90	1488,90	1488,70	1488,25	1488,20	1488,65	1488,70	1488,20	1489,80
Marco germanico	171,49	171,51	171,55	171,495	171,50	171,50	171,49	171,495	171,49	171,58
Scellino austriaco	24,07	24,07	24,0750	24,0760	24,05	24,08	24,075	24,0760	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,77	21,75	21,78	21,765	21,80	21,77	21,77	21,765	21,77	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,95	8,9485	8,95	8,94	8,9490	8,9485	8,94	8,93

Media dei titoli del 17 novembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	80 —
» 5 % (Ricostruzione)	84,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,55
» 5 % (Città di Trieste)	84,35
» 5 % (Beni esteri)	83,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,15
» 5,50 % » » 1968-83	83,725
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,75
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 novembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,575
Dollaro canadese	609,775
Franco svizzero	144,177
Corona danese	83,022
Corona norvegese	87,155
Corona svedese	120,382
Fiorino olandese	172,96
Franco belga	12,544
Franco francese	112,852
Lira sterlina	1488,675
Marco germanico	171,492
Scellino austriaco	24,075
Escudo portoghese	21,767
Peseta spagnola	8,949

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 793/70, n. 835/70, n. 871/70, n. 917/70 e n. 977/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e dai territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1-5-70 al 14-5-70	dal 15-5-70 al 21-5-70	dal 22-5-70 al 28-5-70	dal 29-5-70 al 31-5-70	dal 1-5-70 al 14-5-70	dal 15-5-70 al 21-5-70	dal 22-5-70 al 28-5-70	dal 29-5-70 al 31-5-70
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone . . .	4.910,00	4.910,00	4.985,00	4.985,00	4.535,00	4.535,00	4.610,00	4.610,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.137,50	6.137,50	6.231,25	6.231,25	5.668,75	5.668,75	5.762,50	5.762,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato .	8.296,85	8.355,60	8.355,60	8.296,85	7.385,00	7.443,75	7.443,75	7.385,00
	11	b. riso lavorato a fondo	8.836,25	8.898,75	8.898,75	8.836,25	7.887,50	7.950,00	7.950,00	7.887,50
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato .	9.258,10	9.323,75	9.323,75	9.258,10	8.280,60	8.346,25	8.346,25	8.280,60
	17	b. riso lavorato a fondo	9.925,00	9.995,00	9.995,00	9.925,00	8.901,85	8.971,85	8.971,85	8.901,85
	21	C. spezzato (rotture) . .	2.387,50	2.462,50	2.387,50	2.625,00	2.262,50	2.337,50	2.262,50	2.500,00

(10784)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1970 al 10 settembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1780/70 e n. 1802/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	10,00
	- gli altri paesi terzi	15,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	10,00
10.05 B	Granturco altro	5,00
10.07 C	Sorgo - durra	15,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:.	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (2)	76,00
	- la zona III (2)	81,00
	- la zona IV (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	66.00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	61,00
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	69,00
	- gli altri paesi terzi	57,00
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	-tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (2)	76,00
	- la zona IV b) (2)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(10708)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Cormano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del presidente del 19 ottobre 1970, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di segretario in prova del personale non statale;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968 n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di ragioniere.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in Amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in bollo per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posti cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o da un vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Computisteria, ragioneria generale e applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

Si svolgerà sulla materia che ha formato oggetto della prova scritta e sulle seguenti:

nozioni di diritto amministrativo;
legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano), via dei Giovi n. 6, presso la stazione sperimentale per la seta.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dello indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 19 ottobre 1970

Il Presidente

(10895)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, a borse di studio presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1971

Vista la legge del 18 maggio 1967, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1967), art. 2 *c*;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Il direttore della Scuola archeologica italiana di Atene bandisce i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a posti di alunno presso la scuola stessa per l'anno 1971:

1) un concorso a quattro borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a due borse di alunno per l'architettura.

Agli alunni verrà corrisposto per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi un assegno complessivo di L. 720.000. Ad essi saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della scuola, presso la Direzione generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, piazza del Popolo, 18, 00187 Roma, non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi: tra questi deve essere incluso il diploma di laurea in lettere, o copia autentica di esso, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia; quello di laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno per l'architettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'amministrazione della scuola nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) certificato generale penale negativo;

5) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione, oltre ai titoli stampati, di più di un dattiloscritto; i manoscritti non saranno presi in considerazione.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

L'onere complessivo previsto per l'attribuzione delle predette borse di studio graverà sul bilancio della Scuola archeologica italiana di Atene.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il direttore: LEVI

(10972)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Torino per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino, sono composte come segue:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Agnelli dott. Armando, ispettore capo;
Fasano Luigi, coadiutore capo;
Brusasco Sergio, coadiutore capo;
Zaffiro rag. Vincenzo, segretario capo.

Segretario:
Alotto Renato, segretario principale.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Garavelli dott. Mario, ispettore principale;
Mentuccia geom. Giuseppe, segretario capo;
Minucelli Danilo, coadiutore capo;
Tartaglia dott. Mariano, segretario capo.

Segretario:
D'Agostino Bruno, segretario principale.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Pastorino Renato, ispettore principale;
Gavello Renato, coadiutore capo;
Cascavella Emanuele, coadiutore capo;
Onesti Riccardo, coadiutore capo.

Segretario:
Malfatto Federico, segretario principale.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Derio dott. Aldo, ispettore;
Massobrio dott. Caterina, segretario capo;
Cortese Caterina, coadiutore capo;
Fabbro Luisa, coadiutore capo.

Segretario:
Borra Giovanna, segretario principale.

Roma, addì 24 ottobre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIO

(11033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 30 luglio 1970, avranno luogo in Roma presso la Domus Pacis, via Torre Rossa, 94, nei giorni 24 e 25 novembre 1970, con inizio alle ore 8.

(11310)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 29 luglio 1970, avranno luogo in Roma presso la Domus Pacis, via Torre Rossa, 94, nei giorni 26 e 27 novembre 1970, con inizio alle ore 8.

(11311)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, avranno luogo in Roma, presso le scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre 1970, con inizio alle ore 8.

(11229)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 381 in data 26 agosto 1970, protocollo n. 7076/1, approvante la graduatoria dei candidati nel concorso delle sedi vacanti nella Regione alla data del 30 novembre 1968, indetto con decreto n. 237 del 2 luglio 1969;

Visto il proprio decreto n. 382 in data 26 agosto 1970, protocollo n. 7077/1, con il quale il dott. Mazza Pierangelo era stato assegnato alla condotta medica di Villeneuve;

Vista la nota n. 1349 in data 23 ottobre 1970, con la quale il presidente del consorzio medico predetto ha trasmesso la dichiarazione di rinuncia alla nomina del dott. Mazza nonchè la dichiarazione di rinuncia alla nomina dei concorrenti dott. Devoti e dott. Grassi, che seguono nella graduatoria;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

Il dott. Menegatti Giorgio, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Villeneuve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 23 ottobre 1970

Il Presidente: DUJANY

(10974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10215 dell'8 aprile 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1970 col quale veniva assegnata la condotta medica di Napoli-Barra al vincitore del posto vacante al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito delle rinunzie degli aventi diritto, si è resa vacante la sede stessa;

Ritenuto, pertantò che occorre provvedere alla assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Mollo Antonio, nato a Cicerale (Salerno) il 21 maggio 1927, è assegnata la condotta medica del comune di Napoli-Barra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 5 novembre 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(11040)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 68/6979/1 del 21 aprile 1969, integrato con decreto n. 69/3486/1 del 16 giugno 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 70/3056/1 del 17 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;

Vista la nota n. 5016 del 20 ottobre 1970, con la quale il sindaco del comune di Marsiconuovo ha comunicato che il dott. Bonomo Fernando non ha assunto servizio nel termine prescritto;

Considerato che occorre provvedere ad assegnare la condotta in questione;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione dei candidati che seguono nella graduatoria il citato dott. Bonomo;

Atteso che il dott. Bitetti Michele, debitamente interpellato, ha comunicato di voler accettare la condotta di Marsiconuovo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bitetti Michele è dichiarato vincitore della condotta di Marsiconuovo.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 3 novembre 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(11038)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.